

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

Emanato con Decreto Rettorale n. 175 del 20 giugno 2017

TITOLO IV – SEZIONE III (Elezioni dei rappresentanti degli studenti)

- SEZIONE TERZA: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 34 -Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono indette ogni due anni con Decreto del Rettore, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Essa è la stessa per le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche nei diversi organi universitari e nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio. Il decreto deve indicare anche il giorno e l'ora di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
2. Al decreto di indizione è data la più ampia diffusione anche con l'impiego di strumenti telematici.
3. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni feriali consecutivi dalle ore 9,00 alle ore 19,00 per il primo giorno e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 per il secondo giorno.
4. Le elezioni avvengono sulla base di presentazione di liste, tra loro concorrenti, a sistema proporzionale.

Art. 35 -Determinazione del numero dei rappresentanti

1. I rappresentanti da eleggere sono:
 - a) n. 2 nel Senato Accademico;
 - b) n. 1 garante nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c) n. 6 nell'Assemblea delle Rappresentanze;
 - d) n. 2 nel Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
 - e) n. 3 nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - f) n. 1 rappresentante per ciascun corso di studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo.
2. La rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi nell'Assemblea delle Rappresentanze è determinata in ragione di 1 eletto ogni 500 iscritti ai vari corsi di specializzazione e dottorato di ricerca attivi nell'Ateneo, fino ad un massimo di 2.
3. Almeno uno degli eletti di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere espressione di una sede collegata.

Nota: con Legge Regionale della Regione Marche 20 febbraio 2017 n. 4 è stato soppresso l'ERSU di Camerino

Art. 36-Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'Assemblea delle Rappresentanze, il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Comitato per lo Sport Universitario spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione attivati presso l'Università di Camerino.
2. L'elettorato passivo per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'Assemblea delle Rappresentanze, il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Comitato per lo Sport Universitario spetta agli studenti che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivati presso l'Università di Camerino
3. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di Ateneo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle votazioni ai corsi di studi di competenza di ciascuna Scuola.
4. L'elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di Ateneo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di presentazione delle liste ai corsi di studi di competenza di ciascuna Scuola.

5. Hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio delle Scuole di Ateneo gli studenti iscritti a ciascun corso di studio alla cui organizzazione la Scuola partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti.
6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea del vecchio ordinamento, corsi di dottorato di ricerca e di Specializzazione dell'Università di Camerino.
7. Le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo Sport Universitario sono incompatibili tra di loro, mentre sono compatibili con la carica di rappresentante nei consigli delle Scuole di Ateneo, nel Comitato Unico di Garanzia e nel Comitato tecnico-scientifico del Sistema Bibliotecario e Museale.
8. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 37-Formazione delle liste

1. La presentazione delle liste dei candidati per le elezioni delle rappresentanze nei vari organi avviene, entro i termini e con le modalità stabilite nel decreto di indizione delle elezioni, da parte di studenti regolarmente iscritti.
2. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di apposita dichiarazione, sottoscritta da numero di studenti elettori stabilito, per ciascun organo, nei successivi commi.
3. Alle liste debbono essere allegate le accettazioni delle candidature.
4. Per le liste già presenti con la medesima denominazione nella precedente consultazione non si richiedono le sottoscrizioni di lista.
5. Nella formazione delle liste deve essere assicurata, pena l'inammissibilità delle stesse, la rappresentanza di entrambi di generi.
6. Nella formazione delle liste per l'Assemblea delle Rappresentanze deve essere assicurata, pena l'inammissibilità delle stesse, la presenza di almeno uno studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca o alle Scuole di Specializzazione.
7. Nella formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario deve essere assicurata la presenza – pena l'inammissibilità delle stesse - di almeno uno studente iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino.
8. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo Sport Universitario, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena l'inammissibilità della stessa - da non meno di dieci e non più di venti studenti elettori che non siano candidati.
9. Per la elezione dei rappresentanti dei corsi di studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena l'inammissibilità della stessa - da non meno di quattro e non più di otto studenti elettori che non siano candidati; sia il presentatore di lista, che i sottoscrittori e i candidati devono essere iscritti al medesimo corso di studio per il quale intendono presentare la lista stessa
10. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
11. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e da contrassegno o simbolo.
12. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome (ed eventuale pseudonimo) e del corso di studi a cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi.
13. Il presentatore di lista, qualora sia anche candidato, va contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1.
14. Il presentatore di lista può inoltre indicare fino a 3 elettori, che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi elettorali.
15. I presentatori di lista, i sottoscrittori, nonché i singoli candidati devono dichiarare il luogo e la data di nascita, il corso di studi, il numero di matricola, il proprio indirizzo (con l'indicazione del recapito nella città dove frequentano i corsi), il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e la regolare iscrizione alla data della sottoscrizione.
16. I moduli per la presentazione delle liste, per l'accettazione delle candidature, per la designazione dei

rappresentanti di lista nella Commissione Elettorale e per l'indicazione degli scrutatori, sono disponibili presso l'Ufficio incaricato del servizio elettorale e sul sito web dell'Università. Tali moduli, ai sensi della normativa vigente, dopo essere stati debitamente compilati, devono essere sottoscritti alla presenza di un funzionario o, in alternativa, trasmessi unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 38-Commissione elettorale

1. E' costituita, con Decreto del Rettore, una Commissione elettorale composta da un professore di ruolo, dal Direttore Generale o da un suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio incaricato del servizio elettorale o suo delegato e da un rappresentante, che non sia candidato, di ciascuna lista presentata per almeno tre organi.
2. La prima riunione della Commissione elettorale si dovrà tenere entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
3. La Commissione elettorale, nella prima riunione, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento, dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;
 - b. invita l'esibitore a sostituire, nel termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione dell'invito stesso, il contrassegno o sigla di lista che risulti identico o confondibile con altro presentato in precedenza;
 - c. esclude i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - d. esclude i candidati che risultino compresi in più liste.

Dopo tali operazioni le liste sono dichiarate definitive.

4. La Commissione elettorale, oltre agli adempimenti previsti nel presente Regolamento, adotta i seguenti provvedimenti:
 - a. emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle votazioni per quanto non previsto dal presente Regolamento;
 - b. procede alla designazione degli scrutatori nei seggi elettorali;
 - c. decide sui ricorsi.
5. Per ciascuna seduta della Commissione, l'Ufficio incaricato del servizio elettorale redige il relativo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 39- Propaganda elettorale

1. L'Università mette a disposizione dei locali per la propaganda elettorale.
2. La propaganda elettorale può iniziare il giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale dichiara definitive le liste e termina ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni.
3. La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nel rispetto dei principi della Costituzione.

Art. 40-Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto del Rettore, che definirà anche il numero e l'ubicazione degli stessi, e sono composti: da un docente-ricercatore o un funzionario dell'Università di categoria non inferiore alla EP (Presidente), da altri due membri appartenenti al personale universitario, con funzioni rispettivamente di Vice-Presidente e di Segretario, e da due scrutatori, individuati dalla Commissione elettorale tra gli studenti proposti dai presentatori di lista.

Art. 41-Materiale elettorale

1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede l'Amministrazione dell'Università la quale effettua i seguenti adempimenti:
 - a. stampa delle liste dei candidati, con denominazione e relativo contrassegno o simbolo, in un unico manifesto per ogni tipo di elezione, secondo l'ordine di presentazione delle medesime. I presentatori delle liste sono tenuti a consegnare, al momento della presentazione della lista, il contrassegno in formato elettronico e cartaceo.
 - b. provvede a dare massima diffusione dei manifesti e degli altri stampati, anche tramite il sito istituzionale;

- c. provvede alla stampa delle schede per le votazioni;
- d. consegna ai seggi elettorali il materiale di cui appresso: a) un congruo numero di schede; b) il manifesto contenente le liste dei candidati; c) l'elenco degli elettori; d) copia del presente regolamento; e) le urne e l'occorrente materiale di cancelleria;
- e. provvede all'allestimento dei seggi, con cabine per l'espressione del voto, e con tutto quanto in più possa occorrere.

Art. 42-Votazioni - Modalità

1. Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta la votazione, il Presidente costituisce il seggio elettorale.
2. Il Presidente verifica che il materiale elettorale sia integro e completo e provvede, unitamente ai componenti del seggio da lui delegati a firmare le schede nell'apposito spazio.
3. Il presente regolamento e il manifesto contenente le liste dei candidati vengono affissi nella sala delle votazioni.
4. Il Presidente, man mano che gli elettori si presentano, accerta la loro identità personale mediante l'esibizione del tesserino ERSU o del libretto universitario o di qualsiasi altro valido documento di identità, e quindi li ammette al voto, consegnando a ciascuno le schede cui hanno diritto.
5. Chi, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso nell'elenco degli elettori, potrà esercitare il diritto di voto sino alla chiusura del seggio elettorale previa dichiarazione, anche verbale, rilasciata dall'Ufficio amministrativo competente. Il Presidente del seggio curerà l'inserimento del nominativo nell'elenco degli elettori.
6. L'elettore, per votare, appone un segno, con la matita fornitagli dal seggio, sulla denominazione o sul contrassegno della lista da lui prescelta e scrive in modo leggibile e chiaro, sulle righe accanto, il nome e cognome, o (se non vi è omonimia nell'ambito della lista) solo il cognome o lo pseudonimo indicato nella lista dei candidati, o il numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto.
7. L'elettore può esprimere:
 - una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nei Consigli delle Scuole;
 - due preferenze per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo Sport Universitario.
8. Chiusa la scheda, l'elettore la introduce nell'urna appositamente predisposta e appone la propria firma accanto al suo nome nell'elenco dei votanti presso il seggio elettorale.
9. Il Presidente è responsabile del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e può adottare tutti i provvedimenti di competenza.

Art. 43-Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio nei seggi

1. All'ora prevista per la chiusura delle votazioni, il Presidente accerta la presenza nella sala di eventuali elettori che non hanno votato e li ammette al voto. Poi dichiara chiusa la votazione.
2. Si procede quindi:
 - a. all'accertamento del numero dei votanti e degli aventi diritto;
 - b. alla verifica del raggiungimento del quorum per la validità della votazione;
 - c. al riscontro della corrispondenza tra il numero dei votanti risultanti dagli elenchi e le schede votate;
 - d. al riscontro del numero delle schede non utilizzate.
3. Il Presidente dà inizio allo spoglio dando lettura delle schede votate; gli scrutatori prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista, delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista, delle schede bianche e nulle.
4. Di tali prospetti vengono compilate due copie; l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti il seggio elettorale.
5. Sono annullate le schede:
 - a. che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino firmate dal Presidente e dal Segretario;
 - b. nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
 - c. nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - d. che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il

proprio voto.

6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.
7. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede in cui non è barrata la lista, ma che contengano preferenze per candidati appartenenti alla lista stessa.
8. Sono nulle le preferenze per candidati di una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
9. Sulle modalità delle singole operazioni elettorali, sulla validità delle schede contestate e sulla individuazione dei voti decide il Presidente del seggio. Tutti i componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi indicandone brevemente i motivi ai fini di eventuali successivi ricorsi.

Art. 44-Validità delle elezioni

1. Per la validità delle elezioni è richiesta la partecipazione di almeno il 5% degli aventi diritto al voto, per ciascun organo.

Art. 45-Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti

1. La commissione elettorale, entro tre giorni lavorativi dallo svolgimento delle elezioni, esamina i verbali dei seggi e procede all'attribuzione delle rappresentanze con il seguente metodo:
 - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato;
 - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti nel modo indicato nel numero precedente;
 - f. risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;
 - g. nelle elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea delle Rappresentanze, nella lista avente il sesto quoziente utile, dovrà essere individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi cinque eletti, lo studente iscritto alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato che abbia riportato il maggior numero di preferenze in quella lista, in modo che sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera c) dello Statuto. Qualora gli specializzandi o i dottorandi da eleggere siano due, si farà riferimento agli specializzandi, con il maggior numero di preferenze, candidati nelle liste aventi il quinto e sesto quoziente utile;
 - h. nelle elezioni dei rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario nella lista avente il terzo quoziente utile, dovrà essere individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi due eletti, uno studente iscritto ai corsi attivati nelle sedi collegate o a Camerino, in modo che sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto;
 - i. a parità di voti prevale la lista che è stata presentata per prima.

Art. 46-Nomine degli eletti e sostituzioni

1. Alla nomina degli eletti negli organi accademici, provvede il Rettore con proprio decreto.
2. Gli eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università di Camerino decadono dalla carica ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la propria posizione al Rettore.
3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita al candidato che, nella medesima lista, segue in graduatoria; in mancanza di quest'ultimo il seggio è attribuito a una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti
4. I rappresentanti decadono nel momento in cui sono ufficialmente nominati i nuovi eletti.

Art. 47 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei docenti-ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi di cui all'art. 16 del presente Regolamento, saranno indette nel mese di aprile 2017 e si svolgeranno entro i 6 mesi successivi.

2. Il mandato dei componenti di tali organi decorrerà dal 1° novembre 2017.